

Data: 01/04/2025 06:40

Da: sabap-si@pec.cultura.gov.it

A: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-SI|01/04/2025|0009075-P - AR-P - PIEVE SANTO STEFANO (AR) - BADIA TEDALDA (AR) - SANSEPOLCRO (AR) - [ID 1959] - PAUR ex D.Lgs. 152/2006 Art. 27-bis e L.R. 10/2010 Art. 73-bis, PROGETTO di PARCO EOLICO denomin. "PASSO DI FRASSINETO", pot. di 29,4 MW composta da n. 7 AEROGENERATORI ed OPERE DI CONNESSIONE - Propon: FERA SRL - Regione Toscana, CONVOCAZIONE IV RIUNIONE CONFERENZA SERVIZI e COMUNICAZIONE DEPOSITO di ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CHIARIMENTO - PARERE CONTRARIO ALLA IV CONFERENZA DI SERVIZI#129830393#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-SI

Numero di protocollo: 9075

Data protocollazione: 01/04/2025

Segnatura: MIC|MIC_SABAP-SI|01/04/2025|0009075-P



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla **Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

e.p.c. Al **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico**
della Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al **Servizio V – Tutela del paesaggio**
della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio**
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

Parere di competenza - IV riunione di conferenza di servizi

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 25/02/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 5773 del 26/02/2025 e relativa alla convocazione della IV riunione di conferenza di servizi per il giorno 27 marzo 2025 ore 10:00, successivamente spostata al giorno 01 aprile 2025 ore 10:00 come da vs. nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/03/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 9006 del 31/03/2025;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della II conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 02/08/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 20266 del 06/08/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 05/12/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 31915 del 12/12/2024 e relativa alla convocazione della III riunione di conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2025 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 743 del 10/01/2025 discusso in sede di III conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della III conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 29/01/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 3720 del 07/02/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle ulteriori integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito del richiamato ns. parere contrario prot. prot. 743 del 10/01/2025 riscontrabile nell'elaborato "1.23 Chiarimenti e approfondimenti III Cds" e nello specifico al paragrafo 3;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che dall'esame della relazione presentata viene proposta l'eliminazione dell'aerogeneratore più a nord denominato AG07, nel territorio di Badia Tedalda, aumentando di contro la potenza unitaria delle pale eoliche residue da 4,2 MW a 5 MW; in tal modo si afferma che si ridurrebbe l'interferenza con le tre pale eoliche già autorizzate di Poggio dell'Aquila, da cui l'AG06 disterà maggiormente (640 m rispetto ai 300 m precedenti); si ridurrebbe l'effetto barriera (layout di progetto da 2,18 km a 1,8 km) e la viabilità infraparco di 580 m, con minore sottrazione di habitat stimati circa 8,86 ha e minore area spazzata dalle pale;

CONSIDERATO che nonostante le modifiche apportate al progetto, che da n. 7 pale verrebbe portato a n. 6 pale, di maggiore potenza ma di analoghe dimensioni in quanto ad altezza da terra, diametro dei sostegni, ecc permangono le medesime criticità, largamente argomentate dalla Scrivente nell'arco dei tre pareri già espressi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento e alla non conformità dell'intervento al PIT/PPR della Regione Toscana;



CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche all'impianto di una portata tale da farne superare le criticità già delucidate e che mantiene pertanto le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben tre pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

COSIDERATO che per l'ennesima volta il Proponente non spende parola in merito agli impatti concreti dell'impianto ma si limita, nella risposta al paragrafo 3 richiamato, ad una trattazione meramente giurisprudenziale, atti unicamente a scardinare il potere vincolante attribuito al parere di competenza della Scrivente, e tesi e voler sottolineare come nell'attuale condizione gli interessi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione debbano di per sé superare ogni altro interesse pubblico tra cui quello della difesa del patrimonio culturale, unico e irripetibile, del nostro Paese;

Se si vuole limitare la trattazione a un "botta e risposta" di sentenze a favore dell'una e dell'altra posizione, si porta all'attenzione la recente Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 1872 del 05/03/2025 che accoglie il ricorso in secondo ordine di giudizio degli appellanti, da cui si evincono principi cardine in ordine alla tutela paesaggistica costituzionalmente garantita. I ricorrenti, quale motivo di doglianza, lamentano che *"preso atto dei dissensi espressi dalla Soprintendenza e dall'Unione dei comuni montani Amiata grossetana, alla luce di quanto sopra riportato e visto quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, la Regione Toscana, quale amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti e dell'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, comunica la decisione di procedere all'adozione della determinazione di conclusione del procedimento favorevole alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 quater, comma 3 e dell'articolo 14 quinquies della legge n. 241/1990"*. Inoltre *"in via subordinata, i ricorrenti hanno rilevato la illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per violazione dell'art. 9 della Costituzione, poiché tale disposizione avrebbe degradato da vincolante a non vincolante il parere obbligatorio del Ministero della Cultura ed eliminato inoltre il potere del medesimo Ministero di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14-quinquies l. 241 del 1990. Hanno pertanto chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale"*. La Sentenza citata focalizza dei principi ravvisabili in più passaggi tra cui: *"L'aver depotenziato il parere che il Ministero della Cultura è chiamato a rilasciare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti FER, da vincolante a non vincolante, si sostanzierebbe in una compromissione del valore costituzionale del paesaggio che risulterebbe, per ciò solo, insanabilmente compromesso a fronte dell'asserita esigenza di semplificazione procedimentale di cui il decreto legge sarebbe espressione. Se il legislatore avesse inteso attribuire alle ragioni di incremento delle fonti di energia rinnovabile (i cui obiettivi derivanti dalle direttive europee lo Stato italiano ha peraltro ormai raggiunto e superato da tempo) una prevalenza automatica, rispetto alle esigenze di protezione dei beni paesaggistici, ci si troverebbe di fronte ad una violazione delle disposizioni costituzionali poste a tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), che non possono essere pretermesse o ritenute tout court recessive rispetto al favor di cui godono gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come ha più volte chiarito il giudice amministrativo"*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ed interamente richiamati i pareri contrari all'intervento già trasmessi, ritenuto superfluo ripercorrere le criticità in ordine alla tutela del patrimonio monumentale e paesaggistico del territorio interessato dalle opere già ampiamente esposte, questa Soprintendenza, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

AOOGRT / AD Prot. 0218882 Data 02/04/2025 ore 10:59 Classifica P.140.050.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it